

**STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "DON PINO PUGLISI"
A.P.S. "Don Pino Puglisi"**

ART.1 DENOMINAZIONE – SEDE

Quale ente non commerciale, con riferimento alla Legge 7 dicembre 2000 n. 383, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) denominata *"don Pino Puglisi"*, promossa dal Piccolo Seminario Arcivescovile "S. Cuore di Gesù", sito a Biancavilla (CT), 95033, in via S. Placido n. 57.

L'Associazione ha sede legale in Biancavilla (CT), 95033, via S. Placido n. 57, presso il Piccolo Seminario Arcivescovile "S. Cuore di Gesù", c.f. 80005330875.

L'Associazione può aprire o chiudere sedi operative con delibera del Consiglio Direttivo.

La sede sociale potrà essere trasferita con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

L'Associazione è costituita nel rispetto della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente ed è disciplinata dal seguente statuto e da eventuali regolamenti interni.

L'Associazione si costituisce nella condivisione dello stile, delle motivazioni e degli obiettivi propri dell'Ente promotore Piccolo Seminario, aderendo, di conseguenza, all'organizzazione dell'Arcidiocesi di Catania, a cui esso fa riferimento.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 2 UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO "APS" O DELL'INDICAZIONE DI "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

L'Associazione intende qualificarsi come Ente del Terzo Settore (ETS) ed è pertanto soggetta alla disciplina del Codice del Terzo Settore. A tal fine, l'Associazione si impegna a richiedere e mantenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione dedicata alle Associazioni di Promozione Sociale, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART.3 – SCOPO E FINALITA'

L'Associazione "don Pino Puglisi" è apolitica, non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, e persegue esclusivamente finalità di promozione sociale, culturale, educativa, ricreativa e sportiva, in conformità alla Legge 383/2000 e al Codice Civile, in particolare riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- a) Promuovere l'elaborazione e la diffusione di una cultura aperta alla partecipazione responsabile nella vita sociale, alla non violenza, alla solidarietà e fraternità, per rispondere ai bisogni sociali emergenti, principalmente dei ragazzi, minori, adolescenti, giovani e famiglie, con la particolare attenzione a quelli in situazioni di svantaggio e precise problematiche sociali ed economiche;
- b) Promuovere e diffondere cultura e iniziative di volontariato, di pace e di solidarietà;
- c) Far crescere l'attenzione di enti pubblici, privati e di singoli cittadini verso i destinatari ai commi a) e b);

- d) Promuovere nel territorio cittadino, provinciale, regionale e nazionale, un rapporto con le realtà più significative, cercando di coinvolgere il territorio stesso al fine di costruire contesti positivi, valorizzando tutte le esperienze;
- e) Assicurare e qualificare le dimensioni educative, formative, preventive e promozionali delle iniziative attivate dai propri soci, all'interno di una concezione unitaria di uomo e di società, ispirata semplicemente alla Costituzione Italiana e, in primo luogo, agli insegnamenti Evangelici propri dell'ente promotore, al sistema educativo e preventivo di don Bosco, alle forme di educazione alla legalità ispirate dall'esperienza di don Pino Puglisi;
- f) Riconoscere e valorizzare nello specifico il ruolo dell'Ente promotore Piccolo Seminario, anche ai fini di garantire l'origine, l'identità, le finalità e i valori che originano la costituzione dell'Associazione stessa.

L'Associazione opera senza fini di lucro e gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività associative.

Art.4 – ATTIVITA'

L'Associazione si adopererà per la realizzazione dell'oggetto sociale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) Creando cultura e opinione, con la promozione di dibattiti, convegni, seminari e corsi di formazione su argomenti inerenti o affini alle finalità dell'Associazione;
- d) Ricercando e attuando attività e progetti negli ambiti di:
 - **Tempo libero:** oratorio, animazione di feste, vacanze, gite, estate ragazzi, campi scuola, spettacoli, animazione musicale e corsi di musica, teatro, attività e manifestazioni sportive e affini, creazione e gestione di spazi alternativi per il tempo libero dei giovani e dei fanciulli, attività culturali.
 - **Lavoro:** incontri di orientamento formativo e formazione al lavoro, progetti scuola-lavoro e, comunque, mirati all'inserimento socio-lavorativo;
 - **Formazione:** progetti di formazione professionale per l'inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro;
 - **Scuola:** sostegno e recupero scolastico, attività volte al contrasto della dispersione scolastica e devianza minorile;
 - **Famiglia:** gruppi famiglia e di solidarietà familiare, formazione dei genitori e giovani coppie, sostegno della genitorialità, specie per famiglie in particolari difficoltà;
 - **Formazione degli educatori:** scuola animatori, week-end formativi per animatori, educatori e operatori educativo-pastorali, formazione permanente, corsi e master all'uopo istituiti;
 - **Disagio giovanile e devianze:** creazione di opportunità per avvicinare e coinvolgere, educare e rieducare minori e giovani in difficoltà e a rischio, anche conclamato;
- e) Collaborando con enti pubblici e privati, scuole, istituti, enti di volontariato, parrocchie, associazioni, cooperative, che operano e svolgono le ricerche in settori pertinenti le finalità dell'Associazione;
- f) Aderendo ad altri enti ed organismi con obbiettivi analoghi, così da implementare le proprie attività e finalità;
- g) Rendendosi disponibile ad accogliere e supportare qualsivoglia collaborazione con enti ecclesiastici del territorio, in particolar modo le Parrocchie cittadine, o qualsivoglia iniziativa promossa dall'Arcidiocesi di Catania;

- h) Promuovendo formazione, informazione e iniziative sui temi dell'Associazione per i propri soci e per terzi, anche in collaborazione con gli organi istituzionali competenti;
- i) Richiedendo ad enti pubblici e privati, istituzioni, associazioni, cooperative, fondazioni, interessati alle iniziative dell'Associazione, finanziamenti, contributi o altre forme di collaborazione per integrare le energie e gli strumenti necessari alla realizzazione dell'oggetto sociale;
- j) Promuovendo ed attivando in modo diretto iniziative, progetti e protocolli d'intesa anche in collaborazione con altri enti ed associazioni, mediante, per esempio, l'eventuale costituzione di Ati, Ats, Ets, consorzi, convenzioni o qua t'altro;
- k) Gestendo strutture e attività d'accoglienza, come, ad esempio, comunità alloggio, comunità recettive e simili, strutture e attività scolastiche, ludoteche, ostelli, case di ospitalità, di spiritualità e per la promozione della cultura, impianti sportivi, cine-teatri, nonché laboratori educativi e creativi, attività di turismo sociale;
- l) Realizzando attività di accoglienza, aggregazione, integrazione di immigrati o stranieri;
- m) Favorendo l'integrazione di disabili nel tessuto sociale, scolastico, del tempo libero e lavorativo;
- n) Promuovendo iniziative volte alla legalità, anche in collaborazioni con altri enti ed associazioni di codesta finalità;
- o) Impegnandosi, giacché operando e usufruendo attivamente della struttura del Piccolo Seminario Arcivescovile (ente promotore), alla gestione, ordinaria e straordinaria, dei locali assegnati e alla conduzione della suddetta struttura (manutenzione ordinaria e straordinaria, utenze, pulizia, abbellimento, ecc);
- p) E quant'altro sia riconosciuto dal Consiglio Direttivo in sintonia con le proprie finalità.

ART.5 – CULTURA DEL VOLONTARIATO E DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Nel contesto delle sue finalità e delle sue attività, l'Associazione si impegna alla promozione, in tutte le forme possibili, della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva, nei campi di sua competenza:

- Riconoscendo la validità della formazione della persona, come scelta e risposta ai bisogni emergenti del territorio;
- Curando attentamente la formazione, nello stile educativo e della spiritualità del Piccolo Seminario (ente promotore) e dell'attività giovanile dell'Arcidiocesi di Catania, a cui esso appartiene;
- Avviando tutte le iniziative utili al raggiungimento dell'obiettivo.

ART.6 – I SOCI

Possono diventare soci tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto.

Tipologie di soci:

- **Soci fondatori:** partecipano alla costituzione dell'Associazione;
 - **Soci ordinari:** aderiscono successivamente;
 - **Soci onorari:** persone che hanno dato un contributo significativo all'Associazione.
- a) Sono soci fondatori gli intervenuti all'atto costitutivo;
 - b) Possono divenire soci ordinari tutti coloro che condividono gli scopi dell'Associazione espressi nel presente statuto, le persone fisiche qualificate nell'aria socio-educativa e assistenziale o in discipline affini che abbiano vissuti significativi in ambiti diocesani o salesiani e che si sentano direttamente coinvolti nella progettazione e gestione di attività in senso dell'Opera di cui all'art.1);
 - c) Possono divenire soci ordinari anche le persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione; queste partecipano alla vita associativa tramite il legale rappresentante o persona da esso delegata;

- d) Possono divenire soci onorari quei soggetti, di particolare rilevanza, che si sono distinti per un determinato interessamento e vicinanza all'Associazione, sulle finalità di essa; il nome del socio onorario potrà essere indicato all'interno di un'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci, e votata a maggioranza. Questi partecipano alla vita associativa;

è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità dell'associato. Tutti gli associati hanno il diritto e il dovere di partecipare alle assemblee indette. Gli associati prestano la propria attività in forma volontaria, libera e gratuita, per il perseguimento dei fini istituzionali. L'Associazione potrà, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati che possiedono particolari competenze e requisiti, professionalità e motivazioni.

Art.7 – AMMISSIONE – DIRITTI E DOVERI

Per ottenere la ordinaria qualifica di socio, bisogna inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando le generalità, la conoscenza ed accettazione dello statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, nonché la disponibilità al versamento delle quote sociali ed alla collaborazione per il raggiungimento delle finalità societarie. Il Consiglio Direttivo decide in merito all'accettazione delle domande e provvede a darne comunicazione agli interessati ed ad iscriverli nel libro dei soci. L'ammissione obbliga i soci all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. I soci, sia fondatori, che ordinati, sono tenuti al versamento delle quote sociali.

ART.8 – RECESSO – DECADENZA – ESCLUSIONE

Ogni socio è libero di recedere all'Associazione, inviando comunicazione al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto il socio che cessi di svolgere le attività proprie dell'Associazione, o che abbia comportamenti o azioni in contrasto con i principi ispiratori, con lo statuto sociale e gli ordinamenti interni, che fomentino dissidi e disordini, o che arrechi danno, anche morale, all'Associazione. L'esclusione di un socio, nel caso si ravvisino comportamenti di cui sopra, avviene con delibera del Consiglio Direttivo.

Il socio recedente, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote sociali sono intrasmissibili ed il loro valore non potrà mai essere rivalutato.

Può essere considerato decaduto il socio che si trovi in condizioni di morosità rispetto al versamento della quota sociale, senza che il suo status possa essere trasmesso a qualcuno.

ART.9 – ORDINI SOCIALI

Sono organi sociali dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Vice Presidente
- e) Il Direttore (che può coincidere con il Presidente);
- f) Il Tesoriere;
- g) Segretario;
- h) Volontari.

ART.10 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo dell'Associazione.

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, è composta dalla totalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità al presente statuto e agli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è costituita dai soci che siano tali da almeno mesi tre e risultino in regola con il versamento delle quote sociali.

Partecipano altresì all'Assemblea:

- I membri del Consiglio Direttivo, senza possibilità di delega;

- Il rappresentante ecclesiastico, se nominato, con diritto di intervento ma non di voto;
- ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio (purché non componente già del Consiglio Direttivo) mediante delega nominativa scritta; ciascun delegato non può portare più di una delega. Spetta al Presidente dell'Assemblea riconoscere la validità delle deleghe.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria:

- **L'Assemblea Ordinaria** è convocata dal Presidente, che la presiede, almeno una volta l'anno e ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità o quando lo richieda per iscritto almeno un terzo dei soci. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, può avvenire a mezzo di lettera, fax, posta elettronica, posta certificata, telegramma o raccomandata a mano inviata ai soci, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione presso i locali della sede dell'Associazione, non meno di dieci giorni prima dalla data fissata per l'adunanza. Spetta all'assemblea ordinaria:
 - a) Fissare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) Eleggere, ogni tre anni, il Consiglio Direttivo;
 - c) Approvare, il bilancio annuale preventivo e il rendiconto economico finanziario dell'anno precedente;
 - d) Approvare le realizzazioni consuntive o programmatiche del Presidente, contenenti i piani annuali o pluriannuali delle attività, nonché gli aspetti organizzativi, finanziari o quanto altro il Presidente le sottoponga;
 - e) Proporre i massimali della quota associativa;
 - f) Approvare i regolamenti interni;
- **L'Assemblea Straordinaria** è convocata dal Presidente che la presiede, o da chi ne fa le veci, con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria, almeno dieci giorni prima della data della riunione, per:
 - a) Procedere alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
 - b) Deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale;

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide:

- In prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e sono prese con il voto semplice dei soci presenti o rappresentanti aventi diritto;
- In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e sono prese con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto;

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide:

- In prima convocazione quando sono presenti o rappresentati i due terzi dei soci aventi diritto al voto e sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto;
- In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e sono prese a maggioranza semplice dei soci o dei rappresentati aventi diritto al voto

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

ART.11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Direttore (quando esso non coincide con il Presidente), Tesoriere, Segretario e dai consiglieri, eletti esclusivamente tra i soci dell'Assemblea, che ne decide il numero. Tutto il consiglio direttivo manterrà i ruoli assegnati per la durata di un triennio, con possibilità di rinnovo per un secondo mandato, eccetto decadenza del ruolo per dimissioni volontarie o per votazione a maggioranza +1 del consiglio direttivo. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto. La funzione del consiglio direttivo è volta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo. Decade alla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per due volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione e ordine del giorno predisposto dal Presidente, che ne presiede le sedute, o sulla richiesta della metà più uno dei componenti. La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima della data di convocazione, con gli stessi mezzi validi per l'assemblea; in caso di urgenza si può ricorrere a mail o fax, spedito tre giorni feriali prima della data di convocazione. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito, anche senza preavviso, purché presenti e consenzienti tutti i componenti. Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare:

- a) Curare la realizzazione delle deliberazioni e dei programmi decisi dall'assemblea;
- b) Deliberare ammissioni, recessi, decadenze o esclusione dei soci;

- c) Determinare la quota associativa annuale e il termine entro cui i soci dovranno versarla;
- d) Predisporre i regolamenti interni, da sottoporre all'assemblea;
- e) Predisporre le linee programmatiche, il bilancio preventivo, e il rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente, da sottoporre all'assemblea;
- f) Autorizzare il Presidente ad accendere conti correnti, eventuali mutui e ad intraprendere tutte quelle altre operazioni utili e/o ritenute necessarie;

Nel Consiglio Direttivo non sono ammessi voti per delega. Per la validità delle sue deliberazioni si richiede la presenza effettiva e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART.12 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto tra i soci aventi diritto al voto, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

a) Ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

b) Firma atti, contratti e quanto occorra per impegnare l'Associazione;

c) Può richiedere contributi e finanziamenti;

d) Riscuote a qualsiasi titolo, rilasciando quietanza liberatoria;

e) Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;

f) Sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

g) Sottopone ogni anno all'approvazione dell'assemblea la relazione consuntiva e programmatica;

h) Può rilasciare procure speciali, con cui delegare parte dei suoi poteri, previo consenso del Consiglio

Direttivo;

i) La sua figura può coincidere con quella del direttore delle attività, previa delibera del Consiglio Direttivo.

in caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Il Presidente può, in caso di urgenza, assumere iniziative o prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole ad approvazione nella prima riunione utile.

ART.13 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto tra i soci, dopo l'elezione del Presidente. Sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in sua assenza. Il Vice Presidente ricopre la funzione di vice direttore, ricoprendo le funzioni di direzione delle attività in sua assenza.

ART. 14 – IL DIRETTORE DELLE ATTIVITÀ

Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri. Il Consiglio Direttivo può decidere, a maggioranza, di legare il ruolo del Direttore alla figura stessa del Presidente, o di eleggere un altro membro con tale ruolo.

Il Direttore, sia nell'uno che nell'altro caso, ha il compito di coordinare e guidare attivamente e fattivamente tutte le attività dell'Associazione;

- Nel caso in cui la figura del direttore delle attività CORRISPONDA con quella del Presidente dell'Associazione (e, quindi, il Consiglio direttivo abbia proceduto alla nomina della figura del Direttore), in mancanza di esso le funzioni di direzione delle attività sono svolte dal Vice-Presidente che, automaticamente, diviene Vice-direttore.
- Nel caso in cui la figura del direttore delle attività NON CORRISPONDA con quella del Presidente dell'Associazione (e, quindi, il Consiglio direttivo abbia proceduto alla nomina della figura del Direttore), in mancanza del direttore le funzioni di direzione delle attività sono svolte dal Vice-presidente dell'Associazione che, automaticamente diviene Vice-direttore.

ART.15 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri. A lui spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio, salvo altra deliberazione del Consiglio Direttivo, per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 – IL SEGRETARIO

Il segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Al lui spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Il segretario aggiorna i soci circa le comunicazioni e le convocazioni del Presidente dell'Associazione e si occupa di altre comunicazioni.

ART. 17 - I VOLONTARI

I volontari sono dei soggetti che, autonomamente, operano nell'ambito dell'Associazione poiché ne condividono lo stile e le finalità, dando un contributo all'interno delle attività da essa promosse. Non essendo associati, non godono dei diritti e doveri propri dell'Associazione per cui non partecipano alla vita associativa; operando, però, al suo interno, l'Associazione prevede un registro nel quale vengono inseriti i nominativi dei volontari che liberamente si impegnano a dare un contributo nelle attività proposte.

ART. 18 – IL RAPPRESENTANTE ECCLESIASTICO

L'Associazione riconosce il proprio legame con l'Arcidiocesi di Catania, nell'ambito della quale l'oratorio svolge la propria missione educativa, pastorale e sociale. Il Rappresentante Ecclesiastico è nominato dal Vescovo pro tempore su richiesta del Consiglio Direttivo, garantendo la coerenza delle attività associative con i principi e le finalità dell'oratorio, della comunità ecclesiale e del Piccolo Seminario, quale ente promotore dell'Associazione stessa. Il Rappresentante Ecclesiastico:

- partecipa, di diritto, alle assemblee dei soci e alle riunioni degli organi associativi, con **funzioni consultive**;
- vigila affinché le attività dell'Associazione siano conformi ai valori cristiani e alle finalità educative e pastorali dell'oratorio e che l'Associazione partecipi, come costituzione, all'organizzazione dell'Arcidiocesi di Catania.
- può esprimere parere sui programmi annuali e sulle attività di particolare rilevanza pastorale.

La presenza del Rappresentante Ecclesiastico non pregiudica l'autonomia dell'Associazione quale Associazione di Promozione Sociale e Ente del Terzo Settore, nel rispetto della normativa civile vigente.

ART. 19 - PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio. I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono, quindi, annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 20 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 21 – LE ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE E PATRIMONIO SOCIALE

- Le entrate dell'associazione sono costituite da:
 - a) quote associative versate dai soci;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;

- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) affitti o offerte per l'utilizzo dei locali;
- f) rendite patrimoniali;
- g) attività di raccolta fondi;
- h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- i) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

- Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a) beni immobili e mobili;
 - b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
 - c) donazioni, lasciti o successioni;
 - d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 22 - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari, che operano nell'ambito dell'Associazione;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ART. 23 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

ART. 24 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 25 – REGOLAMENTI INTERNI

L'organizzazione interna dell'Associazione, dei propri organi sociali e delle attività a qualunque titolo prestate, per quanto non previsto dal presente statuto, potrà essere disciplinata da appositi regolamenti interni che dovranno essere approvati, prima, dall'Assemblea dei soci.

ART. 26 – ONERI E RESPONSABILITA' SULLA SEDE LEGALE

L'Associazione si impegna a sostenere, a propria cura e spese, tutti gli interventi di **manutenzione ordinaria e straordinaria** relativi alla sede legale, concessa in uso all'Associazione, incluso il pagamento delle utenze.

Tali interventi comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le opere necessarie alla conservazione, al buon funzionamento, al decoro e alla sicurezza dei locali, nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 27 - NORMA FINALE

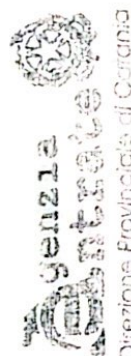
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al **Codice Civile** e alla **Legge 383/2000 sulle APS**. Eventuali modifiche statutarie devono essere approvate dall'Assemblea con la maggioranza prevista dallo statuto stesso.

Letto, approvato e sottoscritto dai soci fondatori.

Biancavilla, 16/01/2026

Soci fondatori:

1. Sant'Elena Giuseppe Sant'Elena Giuseppe
2. Tirendi Andrea Giulio Tirendi Andrea Giulio
3. Milazzo Vito Milazzo Vito
4. Galvagno Flavio Galvagno Flavio
5. Galvagno Marika Galvagno Marika
6. Longo Simone Longo Simone
7. Magro Antonio Magro Antonio
8. Guzzardi Federica Federica Guzzardi
9. Amato Diego Amato Diego
10. Ingrassia Giada Ingrassia Giada
11. Tomasello Francesco Francesco Tomasello
12. Bonaventura Aurora Bonaventura Aurora
13. Ferrara Salvatore Ferrara Salvatore
14. Sant'Elena Federico Sant'Elena Federico



Direzione Provinciale di Carania

Ufficio Territoriale di Carania

Copia conforme all'originale depositato presso quest'ufficio il 28/01/2026 al n. 48 serie 3 che si rilascia a con l'imposta di € 200,00/11 richiesta di SANT'ELENA GIUSEPPE MA DI RAPPAFI LOCALI

* IL DIRETTORE PROVINCIALE

IL FUNZIONARIO

Agatino RUSSO (*)